DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI ATTIVITA' DI INDAGINE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI FUNZIONALITA' DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 30-ter

Disposizioni in materia di espulsione di stranieri detenuti

All'articolo 16, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "senza formalita'" sono inserite le seguenti: ", nel termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto".

Versione in vigore dal 25 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita' delle forze di polizia e del Ministero dell'interno
Estremi	Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23
Capo	IV — Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sicurezza-pubblica-di-attivita-di/art-30-ter-disposizioni-in-materia-di-espulsione-di-stranieri-detenuti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it